COMUNE

di

SAN TAMMARO

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

CAPO I° - Principi generali

1. Disciplina della polizia Urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II ° - Disciplina delle acque e del suolo pubblico

4. Inquinamento atmosferico e delle acque
5. Occupazione di suolo pubblico
6. Divieto di campeggio
7. Modalità per il carico e la scarico di merci
8. Scarico di rottami e di detriti
9. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
10. Installazione di tende solari
11. Installazione di vetrine
12. Esposizione di merci e derrate alimentari
13. Commercio su aree pubbliche
14. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
15. Installazione di chioschi ed edicole
16. Divieto di giochi sul suolo pubblico
17. Collocamento di condutture

CAPO III° - Nettezza nei centri abitati

18. Disposizioni di carattere generale
19. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
20. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
21. Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi pubblici
22. Trasporto di materiale di facile dispersione
23. Divieto di lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche
24. Divieto dell'esercizio di attività artigiane ed industrie su aree pubbliche
25. Pulizia delle vetrine
26. Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
27. Divieto di getto di opuscoli e/o foglietti

CAPO IV° - Decoro dei centri abitati

28. Manutenzione degli edifici
29. Collocazione di cartelli e iscrizioni varie
30. Collocazione di targhe o lapide commemorative
31. Ornamento esterno di fabbricati
32. Depositi in proprietà privata

33. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
34. Spolveramento di panni e tappeti
35. Bestie macellate e trsposto carni
36. Pattumiere e recipienti con rifiuti domestici
37. Viali e giardini pubblici
38. Vasche e fontane pubbliche
39. Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico

CAPO V° - Quiete pubblica

40. Inquinamento acustico
41. Esercizio dei mestieri, arti e industrie
42. Impianti di macchinari
43. Produzione di vapori nauseanti e/o inquinanti, odori, gas, ecc.
44. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
45. Rumori nei locali pubblici e privati
46. Pubblicità fonica e uso di strumenti sonori
47. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
48. Detenzione di cani o altri animali
49. Suono delle campane
50. Sale da ballo, cinema e ritrovi
51. Spettacoli itineranti, sagre, feste, canti, ecc

CAPO VI° - Norme di sicurezza degli abitati

52. Sostanze liquide, infiammabili o combustibili
53. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
54. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
55. Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
56. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
57. Animali pericolosi ed esotici
58. Trasporto di oggetti incomodi e/o pricolosi
59. Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici
60. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
61. Materiale di demolizione
62. Insegne, persiane, vetrate
63. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII° - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

64. Orari degli esrcizi commerciali
65. Criteri di cui all'art. 8 del DL:vo 114/98 medie strutture di vendita
66. Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
67. Vendita e scorta delle merci
68. Vendita del pane
69. Vendita di meloni, castagne e simili
70. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
71. Esalazioni di merce
72. Requisiti dei locali di vendita

CAPO VIII° - Disposizioni per il commercio su aree pubbliche

73. Esercizio del Commercio su aree pubbliche
74. Preavviso di cessazione di servizio
75. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
76. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX – Disposizioni per i mestieri girovaghi

77. Esercizio di mestieri girovaghi
78. Esercizio di guide pubbliche
79. Baracche per pubblici spettacoli
80. Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X° - Manifestazioni con cortei

81. Cortei funebri

CAPO XI° - Sanzioni

82. Accertamento delle violazioni e sanzioni
83. Aggiornamento sanzioni
84. Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
85. Sequestro e custodia di cose
86. Sospensione delle licenze
87. Proventi delle sanzioni

CAPO XII° - Disposizioni finali

88. Entrata in vigore

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio Comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo così alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamento dei cittadini tutti.

Art. 2
VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stbilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e avunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza Comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'A. G. competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E LE CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'bbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.

Le domande di concessione e di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere indirizzate al Sindaco.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T. U. delle leggi sanitarie 27.07.1984 n. 1265 art. 202, 216, 248 e 227, dalle paerticolari norme legislative per la tutela dell'inquinamento da impianti tecnici, dall'esercizio delle industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento Comunale di igiene e dalle norme previste dal DLgs n. 152 del 11.05.1999.

Art. 5
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice della strada l'occupazione di suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e dal presente comma:"Nel centro abitato è consentito l'occupazione di marciapiedi da parte di proprietari di chioschi, edicolee articoli commerciali non commestibili ed altre installazioni fino a un massimo della metà della loro lunghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga una fascia libera per la circolazione dei pedoni non inferiore a mt 1,20.

Art. 6
DIVIETO DI PARCHEGGIO

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificatamente autorizzate, è vietato il campeggio in ogni sua forma (tende, roulettes, camper, ecc.) sia di singoli sia di gruppi di persone nonché accampamenti di zingari.

Art. 7
CARICO E SCARICO

Le autorizzazionei di carico e scarico di merci e materiali di vario genere si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo, occorre ottenere uno speciale permesso dal comando di Polizia Municipale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione. Le operazioni di cui trattasi, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni possibile danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni sopra citate. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale provvederà direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8
SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' fatto divieto di scaricare rottami e detriti di qualsiasi genere se non nei luoghi destinati a ciò dall'Amministrazione Comunale; in caso di violazione si applicano le disposizioni del DLgs 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni. E' parimenti vietato depositare oggetti ingombranti quali elettrodomestici dismessi ed altro materiale ad esso assimilabile provenienti da insediamenti civili.

Art. 9
COLLOCAMENTO DI TAVOLE, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

E' fatto divieto collocare tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi durante le ore in cui questi sono aperti, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione. Nella concessione sarà indicato il periodo dell'occupazione. Il titolo autorizzato dovrà essere esposto all'interno dei locali a cui si riferisce l'occupazione. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nelle misura e con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.
L'Autorità Comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devone essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 10
INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da trasmettere all'uffico Tecnico del Comune. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illumunazione, i cartelli indicatori di vie e piazze, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, in particolare se di interesse pubblico.

Art. 11
INSTALLAZIONE DI VETRINE

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio Comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione mostre, vetrine od altro oggetto accupante il suolo pubblico, i concessionari sono abbligati ad eseguire tale rimozione e la relativa ricollocazione con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12
ESPOSIZIONE DI MERCE E DERRATE ALIMENTARI

L'occupazione del suolo pubblico per esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Art. 13
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal DLgs 31.03.1998 n. 114 e dalle modalità di esrcizio emanate dalla regione con L.R. 7.01.2000 n. 1 ed è consentito soltanto sulle aree con i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 14
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 15
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento edilizio, l'autorizazzione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di vendita di qualsiasi merce non può essere accordato quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del comando di Polizia Municipale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 16
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal codice della strada, sul suolo publico adibito a transito sia dei veicoli sia pedonali è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico destinato al transito dei veicoli, l'uso di pattini, skadeboard e simili. E' fatto divieto di lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasialtro strumento.

Art. 17
COLLOCAZIONE DI CONDUTTURE

La collocazione e la rioparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere sono concesse a seguito di regolare istana ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti Comunali che saranno indicate nel relaticvo permesso da accordarsi dietro parere dell'ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il concesionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici Comunali quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni relizzate. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo pubblico, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che si è eseguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio Tecnico Comunale al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovronno altresì concordare con il comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficiente garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in maniera da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienze di questi, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del comune il personale e il materiale necessario a loro spese.

CAPO III°
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le urgenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, ed in stato decoroso. A tal fine è fatto divieto di deporre o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, spazzatura, avanzi di ortaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed incombrare in qualsiasi maniera il suolo. Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o depositi incontrollati di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 14/3 del DLgs 5.02.1997 n. 22 e successive modificazioni.

Art. 19
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di bar, ceffetterie, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20
DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare o abbandonare sul suolo puibblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a pian terreno spargere o accumulare sulle pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro attività. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art. 22
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di ogni tipo di materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze im polvere, liquide e semiliquide deve essere effettuato su veicoli idonei a tale trasporto in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci di qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni o attività poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci oggetto per i quali viene ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI E AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici od aperti al pubblico la riparazione dei veicoli in genere. Sono sltresi vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico la riparazione degli autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

DIVIETO ESERCIZIO ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle pareti delle abitazioni, attività o magazzioni e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25

PULIZIE DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 26

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO E DA STALLA

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla. Eventuali deroghe dovranno esser concesse dai competenti uffici Comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni limitatamente a frazioni, se esistenti, prevalentemente rurali. I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza superiore a 15 mt rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civili abitazioni.

Art. 27

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' fatto divieto sulle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili.

CAPO IV°

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicenti gli esterni, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedre ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'autorità Comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte e finestre od altro o ad inbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono i proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno

osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio. E' vietato apporre o disporre sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure come pure macchiare, insudiciare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le parti esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il comandante dei Vigili Urbani disporrà l'immediata cancellazione a spese del proprietario. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbacce lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 29
COLLOCAZIONE DI CARTELLI E ISCRIZIONI

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subirdinato all'autorizzazione Comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, dell'armonia e staticità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di interesse locale non sarà consentita l'apposizione di iscrizioni e/o insegne. Tuttavia sarà concesso caso per caso che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle pareti o comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietato l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 30
COLLOCAZIONE DI TARGHE E LAPIDE COMMEMORATIVE

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie, piazze o comunque in luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere prescritti in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Autarità Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31
ORNAMENTO ESTERNO DI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni da tende, ombrelloni da sole) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 32
DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale nuoccia all'estetica ed al decoro del centro abitato.

Art. 33
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, di panni e simili non è permessa fuori di locali e recinti privati. E' fatto divieto di stendere e appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui balconi prospicenti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 34
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere , spolverare e battere tappeti od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicenti pubbliche vie e piazze.

Art. 35
BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto e prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è fatto divieto esporre fuori dalle botteghe bestie macellate e parti di animale. Il trasporto delle arni macellate deve essere esperito con mezzi o recipienti copertiautorizzati dal competente ufficio veterinario.

Art. 36
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI DOMESTICI

E' fatto divieto di porre o lasciare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, in cortili condominiali, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici od altri oggetti, come porre sacchetti di plastica appesi a chiodi o corde. E' solo consentito depositare.

Art. 37
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei vicoli, giardini, piazze ed altre aree pubbliche o ad uso pubblico è vietato:
a) calpestare le aiuole fiorite od erbose
b) condurre cani al guinzaglio sprovvisti di museruola. La persone che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle feci.
c) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, comprese le biciclette
d) Gusatare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti
e) Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione del Sindaco
f) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dal comando Vigili Urbani
g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della strada è consentito solo ai bambini l'uso di tricicli,piccole bici provviste di ruote laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

Art. 38
VASCHE E FONTANE PUBBLICHE

Eì vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia connesso strettamente al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. E' vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere acqua con qualunque sistema.

Art. 39
RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI AL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico potranno essere obbligati dal Sindaco a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse. La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente regolamento edilizio. E' comunque vietato effettuare recinzioni cin filo spinato o con altri materiale che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V°
QUIETE PUBBLICA

Art. 40
INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a regolare tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente "CAPO".

Art. 41
ESERCIZIO MESTIERI, ARTI E INDUSTRIE

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di atrumenti necessari deve comunque evitare di arrecare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che sono causa di rumore o disturbo dalle ore 21 alle ore 7 del mattino e dalle ore 13 alle ore 15. Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri e attività qualsiasi che arrechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi possano recare problemi di carattere sanitario. I servizi tecnici Comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i necessari provvedimenti affinchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta, assoluta impossibilità di coesistenza di esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, industria o mestiere rumorosi ed ordinare il traslogo degli esercizi stessi. Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze nocive.

Art. 42
IMPIANTO DI MACCHINARI

L'impianto di esrcizi con macchine azionate da motori in fabbricati destinati a civile abitazione è vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autrorizzate dall'autorità Comunale.

Art. 43
PRODUZIONE DI GAS, ODORI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori e fumi nocivi alla pubblica salute, ovvero che risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contimgente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, nel caso di recidiva inosservanza, disponendo su parere dell'ASL competente la sospensine dell'attività inquisita.

Art. 44
FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumori o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare danno al vicinato. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore provare il relativo funzionamento nelle pubbliche strade se questo provoca rombi, scoppi e rumori molesti.

Art. 45
RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limirazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi.

Art. 46
PUBBLICITA' FONICA ED USO DI STRUMENTI SONORI

Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di pubblicità sonora per mezzo di veicoli per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi formo di pubblicità per mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori muniti di amplificazione.E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di servizio e cessazione del lavoro. Le predette disposozioni non si applicano nei casi interessanti le Autorità militari di P. S. e pubblici servizi.

Art. 47
SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità sono vietati gli schiamazzi, le grida e i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché i suoni all'interno dei pubblici locali.

Art. 48
DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI

E' vietato nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini , di cani o altri animale che disturbano la quiete pubblica, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati. Nei casi suddetti, gli agenti di Polizia Municipale oltre ad eccerta la trsgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi per il futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato fare circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia e di grossa taglia in genere dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere persone. La persona che conduce il cane dovrà essere munito di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle feci. I cani abbandonati e quelli che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza e sono a carico dell'eventuale proprietario tutte le spese di mantenimento.

Art. 49
SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da due ore dopo il tramonto fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornatae nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 50
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi devono essere muniti di idonea autorizzazione ed attivati in modo che i suoni prodotti non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto l'ufficio competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica,impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso. Sono fatte salvele disposizioni dettate in materia dal DPCM 18/09/1997.

Art. 51
SPETTACOLI ITINERANTI, FESTE, SAGRE , CANTI, ECC.

Gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili devono presentare al comaendo di Polizia Municipale preventiva comunicazione circa il rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalle disposizioni vigenti.

CAPO VI°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza l'autorizzazione dell'Autrorità Comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas e di petrolio liquefatti. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibile, oltre a quelli propriamente detti quale legna da ardere, carbone e oli combustibili anche cartoni, carta, paglia, cotone, fieno, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, gomma elastica, plastica e derivati.La concessione potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 53

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terra, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini di apiezza superiori a mc 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 54
DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia. Le finestre di apertura dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile infiammabiltà. Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiale facilmente infiammabile, materiale da imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 55
ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANDINATI

E' viatato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati qualsiasi materiale di facile combustione se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 56
ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passeggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 57
ANIMALI PERICOLOSI ED ESOTICI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione anche se si tratta di animali addomesticati. Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alla disposizione del precedente art. 48 del presente regolamento.

Art. 58
TRASPOSTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione di opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 59
MANUTENZIONI DI TETTI, CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le grondaie, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione al fine di evitare cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dalle grondaie su suolo pubblico. L'Autorità Comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con conseguente rivalsa.

Art. 60
SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intrapendersi una nuova costruzione ed il riattamento e la demolizioni di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite can la concessione edilizia rilasciata. Questi dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'ufficio Tacnico Comunale. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essre realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia (legge 494/96).

Art. 61
MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro che dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del DLgs 22/97. E' altresì vietato depositare in luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale di demolizione o altro se non preventivamente autorizzato.

Art. 62
INSEGNE, PERSIANE E VETRATE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere ben assicurate. Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fissate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

Art. 63
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e altro materiale.

CAPO VII°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 64
ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare criteri per la determinazione degli orari previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 65
CRITERI DI CUI ALL'ART. 8 DLgs 114/98 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per l'apertura, il trasferimento di sedie e l'ampliamento di superfice fino ai limiti previsti per la media distribuzione si deve fare riferimento all'art. 8 deln DLgs 114/98. Il termine entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di divieto nonché tutte le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, è fissato in 90 giorni. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita sono disciplinate dalle leggi regionali nonché dall'art. 10 del DLgs 114/98 oltre alle condizioni previste dal precedente comma, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita, concorrenti nella stessa area commerciale dovrà tenersi in conto che;

1. la priorità è riservata alle richieste formulate da operatori già titolari di autorizzazioni nel Comune;
2. sia nel caso di ampliamento di superficie, con o senza trasferimento di sede, sia nel caso di concentrazione di due o più esercizi, la priorità è accordata all'esercizio (o esercizi) che hanno una superficie maggiore.

Art. 66
PESATURA DELLE MERCI – DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben coperto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi della vigente normativa.

Art. 67
VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate alimentari. Se richiesta in misura minima, è inoltre vietata la vendita per accaparramento e occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere riuniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantittivi di merci tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 68
VENDITA DEL PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domanda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 69
VENDITA DI MELONI, CASTAGNE E SIMILI

Senza idonea autorizzazione Comunale è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, uva, castagne, ecc. nonché di derivati da simili prodotti.

Art. 70
MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI – SURROGATI

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi o contenitori chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore il peso o misura della merce che esso contiene,la qualità, il nome commerciale e il prezzo. I generi alimentari preparati con surrogato devono chiaramente indicare la composizione e la percentuale di surrogato contenuto.

Art. 71
ESALAZIONE DI MERCE

I venditori di merci che emanano esalazione devono adottare idonee ed efficaci misure affinchè siano attenuate mediante immersione nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 72
REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in proprio davrà essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno impartite caso per caso in relazione al genere di commercio che si effettua.

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 73
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 74
PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione che intende cessare la propria attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

Art. 75
TRASPORTO MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori in forma itinerante, nel trasoprtare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitarne la vendita.

Art. 76
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE

La vendita e la somministrazione di generi commestibili, prodotti dolciari e bevande, gelati compresi, è soggetta, oltre all'autorizzazione Comunale, alla vigilanza del competente servizio di igiene pubblica.

CAPO IX°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 77
ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Non si possono esercitare mestieri girovaghi nel territorio di San Tammaro sia abitualmente sia saltuariamente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell'Autorità Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi o di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 78
ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione Comunale. Sull'autorizzazione rilasciata saranno indicati quali siano i luoghi vhe le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 79
BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza specifica autorizzazione Comunale non si possono installare baracche e chioschi nemmeno sulle aree di proprietà privata. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno di volta in volta essere stabilite dall'Autorità Comunale. Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti o rumorosi

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai Regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 80
DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI

Le licenze per i mestieri ambulanti sono annuali o temporaneee la loro durata deve risultare all'atto della concessione. La licenza sarà revocata a coloro che contrvvengono reiteratamente alle disposizioni di legge e dei Regolamenti vigenti.

CAPO X°
MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 81
CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri o altre manifestazione religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI°
SANZIONI

Art. 82
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti del corpo di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Fermo restando l'osservanza, nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della legge 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per le violazioni delle norme fissate dal presente Regolamento in osservanza delle previsioni degli art. 159 e 160 del DLgs 112/98 e dell'art. 3 comma 5 del T. U. sull'ordinamento leggi outonomie locali approvato con DLgs n. 267/2000. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, oltre alle spese del procedimento e di notifica, le sanzioni sono determinate nel modo seguente:

- violazioni ai precetti del Capo II°	minimo € 103,29 – massimo € 309,87
- violazioni ai precetti del Capo III°	minimo € 72,30 – massimo € 216,91
- violazioni ai precetti del Capo IV°	minimo € 51,64 – massimo € 154,93
- violazioni ai precetti del Capo V°.	minimo € 61,97 – massimo € 185,92
- violazioni ai precetti del Capo VI°	minimo € 103,29 – massimo € 309,87
- violazioni ai precetti del capo VII°	minimo € 77,46 – massimo € 232,00
- violazioni ai precetti del capo VIII°	minimo € 77,46 – massimo € 232,40
- violazioni ai precetti del Capo IX°	minimo € 51,64 – massimo € 154,93
- violazioni ai precetti del capo X°	minimo € 51,64 – massimo € 154,93

Art. 83
AGGIORNAMENTO SANZIONI

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento è approvato ogni due anni in base all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio pari al doppio del minimo edittale o a un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica. Il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione o nei successivi 60 giorni non è consentito nelle mani dell'agente accertante bensì nell'ufficio della Polizia Municipale, ovvero mediante versamento in conto corrente. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di omesso pagamento in misura ridotta si applicano le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 84
RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il responsabile del Servizio competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza dei termini, l'~~esenzione~~ esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 85
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

All'atto dell'accertamento dell'infrazione gli agenti della polizia Municipale potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servivano o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno cpmunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981 n. 689 e del DPR 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche e integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria Comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 86
SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione e dell'autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristini conseguenti alla infrazione commessa

esecuzione

c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni 30.

Art. 87
PROVENTI DELLE SANZIONI

Spettano al comune i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento. Di tutti i proventi che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione da precisa norma di legge, viene effettuato il riparto secondo le seguenti finalità:

a) il 20% del riscosso destinato alla creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza al fine di un miglioramento qualitativo del servizio
b) il 20% del riscosso destinato all'impinguamento del fondo per l'assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Municipale così come disciplinato dal Regolamento di gestione del fondo
c) il 30% del riscosso destinato all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana
d) il 30% del riscosso destinato al iglioramento delle aree mercatali o al ripristino o al risanamento di aree o opere danneggiate da atti vandalici.

CAPO XII°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con esso.

IL SEGRETARIO
Robustelli

IL SINDACO
Raucci